

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 25/07/2019

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI TREVISO

VISTO: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,15 e 20;

VISTO: l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente; ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici Dirigenziali non generali dell'ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo i criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO: il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO: il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA: la determinazione n.7935 del 26 novembre 2018 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2019, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti delle Direzioni Territoriali sono delegati ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e servizi e prestazioni;

VISTO: il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO: l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati agli Enti pubblici;

VISTO: il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO: l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento

dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO: l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO: l'art.36, comma 1) e 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 e 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in particolare il comma 2 lett.a) che prevede, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1907 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

PREMESSO che la Direzione Territoriale di Treviso ha stipulato con la Società TREVISCALCOLO Srl un contratto per il servizio di fotocopie documentale ad uso dei clienti/utenti, da erogarsi mediante n.1 fotocopiatrice installata presso i locali dell'Ufficio aperti al pubblico, per il periodo di 2 anni, dal 26/07/2016 al 26/07/2018, prorogato di un ulteriore anno fino 26/07/2019;

TENUTO CONTO che dal 11 giugno 2019 questa Direzione ha avviato un ulteriore piano di digitalizzazione dei processi che si completerà con l'attuazione del D.L.98 dal 1 gennaio 2020;

VERIFICATO il notevole decremento delle fotocopie cartacee da dover allegare alle formalità PRA;

TENUTO CONTO che tale servizio arriverà a completa dismissione con la realizzazione del Documento Unico dal 01/01/2020 e che non risulterebbe economicamente conveniente per nessun nuovo fornitore predisporre una macchina fotografica a moneta ad uso del pubblico;

CONSIDERATO che, alla scadenza del 26/07/2019 non risulta possibile stimare le future esigenze di fotocopie documentale;

RILEVATO che, in occasione della scadenza del 26/07/2019 si è reso necessario garantire la continuità del servizio al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

VALUTATA pertanto l'opportunità di garantire l'attuale servizio di fotocopie documentale per il periodo di 6 mesi, tempo ritenuto necessario per stimare le future reali esigenze dell'ufficio alla luce dell'evoluzione del progetto;

CONSIDERATA la convenienza organizzativa e gestionale di affidare il servizio alla società Treviscalcolo srl, tenuto conto della serietà, competenza e professionalità dimostrata nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale e per l'impossibilità di aperture a nuovi fornitori per un servizio destinato a dismissione;

TENUTO CONTO che il servizio di fotocopie documentale non comporta oneri economici per l'Ente che invece percepisce, da parte della ditta affidataria, un contributo forfettario di € 25,00 oltre IVA, per l'occupazione degli spazi e l'utilizzazione dell'energia elettrica nel periodo previsto;

PRESO ATTO che non sono stati rilevati costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e, pertanto, il costo della sicurezza è pari a zero;

DATO ATTO che al presente servizio è stato assegnato dal sistema SMART CIG dall'ANAC il n.Z202950EAB;

TENUTO CONTO che la procedura di affidamento si perfezionerà con lo scambio di corrispondenza commerciale in conformità a quanto indicato al comma 14 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio (stand still) ai sensi del comma 10, lettera b) dell'art.32 del D.Lgs n.50/2016;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza l'affidamento alla Società Treviscalcolo srl del servizio di fotocopiazione documentale ad uso dei clienti/utenti mediante n.1 fotocopiatrice posizionata nei locali adibiti agli sportelli della Direzione Territoriale di Treviso, per 6 mesi (dal 27/07/2019 al 26/01/2020) prorogabile di ulteriori 3 mesi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

La Società Treviscalcolo srl verserà ad ACI un importo di € 25,00 oltre IVA, come rimborso forfettario per l'occupazione degli spazi e l'utilizzazione dell'energia elettrica per l'annualità prevista;

Si dà atto che la società è risultata in regola con i versamenti degli obblighi previdenziali e contributivi.

il Dirigente
dott.Paolo Caponigro Cosenz